



**Comune
di Verona**

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

Verona, 25 febbraio 2014

Al Protocollo Informatico Archivio

COPIA per il Coordinamento Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 810 DEL 25/2/2014

OGGETTO: Annullamento parziale in autotutela delle determinazioni dirigenziali n.5014 del 25/10/2012, n.6191 del 10/12/2012, n.492 del 05/02/2013 e n.4895 del 27/09/2013.

**IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO
SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

PREMESSO che con precedenti determinazioni dirigenziali n.5014 del 25/10/2012, n.6191 del 10/12/2012, n.492 del 05/02/2013 e n.4895 del 27/09/2013 sono stati esclusi dalla concessione dell'Assegno di Maternità di Base, rispettivamente, i signori

CONSIDERATO che i signori citati hanno promosso ricorso ex artt. 44 D.Lgs. 286/98, 28 D.Lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro per il riconoscimento del diritto all'Assegno di Maternità richiesto;

PRESO ATTO del parere espresso dall'Avvocatura Civica del Comune di Verona con nota P.G. n.3781 del 07/02/2014 che ha evidenziato come la disciplina di cui all'art.74 del D.Lgs. 151/01, che subordina la concessione dell'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno, contrasti con il complessivo quadro normativo di rango comunitario regolante la materia della "sicurezza sociale" e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, orientata ormai in modo sempre più univoco verso l'estensione dei benefici di natura assistenziale-previdenziale a cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, e ha affermato, quindi, l'obbligo per la P.A. di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella comunitaria;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di dover procedere in autotutela all'annullamento parziale delle determinazioni dirigenziali sopra richiamate, con specifico riferimento ai rispettivi allegati B e ai nominativi dei signori:

DATO ATTO che dall'annullamento parziale in sede di autotutela delle determinazioni dirigenziali n.5014 del 25/10/2012, n.6191 del 10/12/2012, n.492 del 05/02/2013 e n.4895 del 27/09/2013 consegue, per i soggetti sopra indicati, il diritto alla concessione dell'Assegno di Maternità di Base che avevano richiesto;

RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art.107 del TUEL - n.267/2000;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge 241/1990, con particolare riferimento all'art. 21-quinquies concernente la revoca dei provvedimenti amministrativi inopportuni;
- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate,

- 1) di procedere, in autotutela, all'annullamento parziale delle determinazioni dirigenziali n.5014 del 25/10/2012, n.6191 del 10/12/2012, n.492 del 05/02/2013 e n.4895 del 27/09/2013, con specifico riferimento ai rispettivi allegati B e ai nominativi dei signori:
- 2) di disporre la concessione dell'Assegno di Maternità di Base ai nominativi sopra indicati e precedentemente esclusi;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente Coordinamento
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria
(Dott. Salvatore La Cagnina)